



(Foglio patti e condizioni FGI Trattativa Diretta n. 1240)

(Capitolato tecnico e amministrativo-Affidamenti Diretti)

ART. 1 – DEFINIZIONI

Operatore economico: azienda/impresa/professionista partecipante alla procedura di Trattativa Diretta

Preventivo: listino/quotazione/tariffario unitamente alle altre informazioni richieste dalla FGI in sede istruttoria di indagine esplorativa di mercato / consultazione / interpello, il cui contenuto tecnico/descrittivo diviene parte integrante della offerta confermativa/migliorativa e del Foglio Patti e Condizioni formalizzati in sede di Trattativa Diretta.

Offerta economica: offerta irrevocabile confermativa o migliorativa del preventivo, presentata con il modulo della trattativa diretta.

Accordo quadro: modalità contrattuale che prevede successivi ordini esecutivi secondo i termini e i prezzi fissati dall'accordo

Obbligazione FGI: ordine esecutivo / ordine valevole quale accettazione della offerta/documento di stipula da parte della FGI

Foglio Patti e Condizioni FGI: il presente foglio e gli eventuali allegati da questo richiamati.

DGUE: dichiarazione dell'operatore economico partecipante alla T.D. concernente il possesso dei requisiti generali e morali ed eventualmente speciali, richiesti dalla normativa sui contratti pubblici

RUP: Responsabile Unico del Progetto ai sensi del Dlgs 36/2023

Responsabile Unico del Procedimento di fase: Responsabile del procedimento per la fase di competenza

Ufficio Acquisti/RUP: ufficio/settore preposto alla gestione dell'Ufficio Acquisti

Referente esecuzione contratto FGI: ufficio/settore preposto alla gestione del contratto in fase esecutiva

Referente esecuzione contratto Fornitore: persona incaricata dal fornitore affidatario quale riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto

CIG: codice identificativo gara da inserire in fattura nel rispetto della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Trattativa Diretta: strumento per la formalizzazione di un affidamento diretto. La Trattativa diretta è funzione di formalizzazione dell'affidamento diretto anche laddove gestito tramite procedimentalizzazione di una richiesta di preventivi in Busta Chiusa Telematica (BCT).

ART. 2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto previa Trattativa Diretta tramite la piattaforma di negoziazione FGI – ex art. 50 co 1 lettera b) Dlgs 36/2023

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA

formano parte della presente trattativa diretta:

- DGUE;
- Il presente foglio che funge da capitolato tecnico-amministrativo dell'affidamento diretto;
- Il preventivo presentato in sede istruttoria a base della negoziazione
- l'offerta economica confermativa/migliorativa del preventivo;
- - progettazione esecutiva e relativi allegati

ART. 4 – RUP e REFERENTE ESECUZIONE CONTRATTO

art. 4.bis–responsabile unico del progetto

Segretario Generale FGI

Art. 4 ter. -Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento

dott. Pier Luigi Girlando -Area Segreterie e Organi Collegiali FGI -pierluigi.girlando@federginnastica.it

Art. 4 quater. -Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione / esecuzione

RUP

DIRETTORE LAVORI: Ing. Danilo Coldesina

art. 4 quinquies – referenti operativo esecuzione contratto

Per il Fornitore affidatario: nome -cognome e contatti _____

ART. 5 OGGETTO DELL'APPALTO E CAPITOLATO TECNICO DEI LAVORI

Il presente appalto ha ad oggetto **i lavori di manutenzione straordinaria su impianti di climatizzazione atti alla definizione delle modifiche per efficientamento energetico dell'edificio in Via Ovada n. 40 Milano. Per i dettagli tecnici si rinvia al progetto esecutivo e ai relativi allegati come di seguito specificato:**

PROGETTO ESECUTIVO
CSA OPERE ELETTRICHE
CSA OPERE MECCANICHE
COMPUTO METRICO ESIMATIVO
PIANO MANUTENZIONE
PT-P1 E SCHEMA FORMATO A1
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
SCHEME ACS FORMATO A3
SCHEMA CTA FORMATO A2

CATEGORIA LAVORI: OS 28

CIG: A0186BC28A

sono da considerare a carico dell'Esecutore/Affidatario :

- l'acquisto delle attrezzature/strumenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni conformi alle prescritte normative sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- l'acquisto delle materie prime/materiali/prodotti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni, tali materie prime/materiali/prodotti saranno conformi e rispondenti alle normative tecniche in essere ed il Fornitore/Affidatario si impegna a consegnare le relative schede prima dell'inizio delle prestazioni;
- I prodotti e i macchinari utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni dovranno rispettare le normative sull'ambiente e rispondere alle norme antinfortunistiche nonché dovranno essere conformi alle prescritte normative sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- ogni costo diretto ed indiretto del personale occupato nell'esecuzione dei servizi, manlevando pertanto la FGI da ogni pretesa anche futura per eventuali inadempimenti;
- ogni onere retributivo/previdenziale/assistenziale/assicurativo, come da normativa in essere, del personale direttamente assunto dal Fornitore/Affidatario stesso, con espressa formula di esonero della FGI di qualsiasi responsabilità anche in maniera di infortunio sul lavoro, per qualsiasi evento e/o fatto abbia a verificarsi direttamente ed indirettamente riconducibile alle presenti prestazioni;
- ogni responsabilità, sia nei confronti della FGI che nei confronti di terzi, per danni derivanti dalle attività, sia dirette che indirette, inerenti l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Foglio Patti e Condizioni;
- la dotazione al proprio personale dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformi alle prescritte normative sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

L'Esecutore/Affidatario dichiara di preso visione dello stato dei luoghi e degli impianti in cui si effettueranno i servizi e, nello specifico di:

- di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna le disposizioni contenute nel Foglio Patti e Condizioni e nell'eventuale altra documentazione allegata, avendo valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali; . di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei servizi, nonché di aver formulato l'offerta tenendo conto degli eventuali oneri previsti per i piani di sicurezza;
- di aver preso visione dei documenti della Affidamento Diretto previo approfondito esame dal punto di vista tecnico e finanziario, e di avere ritenuto i servizi incondizionatamente eseguibili e di non avere riserve, di alcun genere da formulare al riguardo;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sull'esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, avendo effettuato altresì una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei servizi in appalto e della reperibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

si considerano comprese nel presente Foglio Patti e Condizioni le attività strettamente funzionali ai fini di una corretta esecuzione degli stessi;

ART. 6 QUADRO ECONOMICO E IMPORTI DELL’AFFIDAMENTO

importo preventivo individuato / Importo a base della negoziazione:

euro 149.683,68 + IVA

Sono inclusi gli oneri della sicurezza pari al 3%

art. 6 bis - durata contratto

Come da cronoprogramma che segue:

- Consegna lavori: dopo stipula
- lavori ultimati entro fine dicembre 2023

Art. 6 ter Opzioni e rinnovi: altre voci dell’appalto ai fini delle soglie ex art. 14 Dlgs 36/2023

se presenti opzioni: proroghe, rinnovi, ripetizioni:/ modifiche già quantificate:
00,00_____

Eventuali somme accantonate per imprevisti (es revisione prezzi):
importi derivanti dai ribassi/economie

Art. 6 quater: Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 6 quinquies: Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 sexies: Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto **nel solo caso di contratti di durata di lavori, forniture e servizi**. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico affidatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art.6 septies – omissis

Art. 6 octies. importo complessivo contratto / valore del CIG: 149.683,68 + IVA

ART. 7 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del cod. civ.

ART. 8 RISPONDEZZA AI CRITERI AMBIENTALI

I **beni/servizi/lavori** oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale vigente e nel rispetto di quanto indicato nel Progetto Esecutivo.

ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Direzione Lavori per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il DL redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal DL e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DL FGI provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 10

E' sempre ammessa l'esecuzione anticipata in via d'urgenza prima delle verifiche dei requisiti.

ART. 11 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal referente operativo FGI dell'esecuzione del contratto, previa autorizzazione del RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DL FGI lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DL FGI.

ART. 12 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il DL FGI ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il DL FGI, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il DL FGI redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il DL indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 13 VERIFICA DI CONFORMITÀ / COLLAUDO

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a collaudo secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo al quale si rinvia integralmente per la disciplina in esame.

ART. 14 PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione **dei lavori** sono previste le seguenti penali:

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore **dei lavori** ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il DL con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di

presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **i lavori** alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva se prevista. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la FGI, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto,

ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità dei lavori, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento dei lavori. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidatario è ammesso ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. In ogni caso e anche fuori dalle ipotesi sopra previste, laddove l'affidamento e la successiva stipula siano stati disposti nelle more delle verifiche dei requisiti, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la FGI provvederà alla risoluzione del contratto/obbligazione ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e ad applicare una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto/obbligazione o, se prevista, ad escutere la garanzia definitiva. Si procede, anche in tal caso, alla comunicazione all'ANAC per quanto di competenza.

ART. 16 RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite PEC. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 16 bis clausola situazioni straordinarie ed emergenziali

Resta inteso che, nel caso di emanazione di leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti governativi o locali o qualsiasi atto normativo comunque afferente a situazioni di natura straordinaria od emergenziale, nazionali o locali (ad es. quelle legate al cd "Coronavirus") rendesse le prestazioni oggetto del presente schema di contratto non più necessarie e/o non eseguibili, le obbligazioni da esso derivanti decadranno con decorrenza immediata e la FGI è manlevata da qualsiasi responsabilità, anche pre-contrattuale, nei confronti dell'operatore economico affidatario.

ART. 17 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: C3UCNRB previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità dei lavori.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 17.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, ad eccezione dei contratti ad esecuzione immediata, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 18 SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA (SE PREVISTA)

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo

accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 19 CCNL - CLAUSOLA SOCIALE E IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, se applicabile al servizio in questione. In ogni caso restano ferme le prescrizioni in merito alle tutele previste dall'art. 57 del Dlgs 36/2023 e dall'art. 11 del suddetto Decreto.

L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del DLgs 36/2023 in tema di:

- stabilità occupazionale
- applicazione del CCNL e territoriali di settore
- garanzia di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

Come stabilito all'articolo 3.2 delle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", e dalla più recente giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3471/2018; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 726/2019), l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici). 10.12 La clausola sociale non comporta altresì l'obbligo di utilizzare il medesimo personale dipendente dal precedente gestore esattamente nello stesso servizio svolto in precedenza in quanto un siffatto obbligo risulterebbe eccessivamente gravoso per l'organizzazione di impresa, dal momento che limita irragionevolmente la riallocazione del fattore lavoro senza un corrispondente beneficio effettivo per i lavoratori (Cons. St., comm. spec., 21 novembre 2018, n. 2703; T.A.R. Piemonte, I, 18 marzo 2019, n. 293). La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

L'Esecutore/Affidatario fornirà ai propri addetti impegnati nell'esecuzione dei lavori un tesserino di riconoscimento identificativo come previsto dalla normativa vigente.

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

L'affidatario può dichiarare, nella documentazione della Trattativa Diretta le parti di **lavori** che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 21 -omissis

ART. 22 IMPOSTA DI BOLLO

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'affidamento.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma

ART. 24 -omissis

Art. 25 PERSONALE E SICUREZZA: (in caso di verifica DUVRI)

E' allegato alla presente il DUVRI generale delle prestazioni in oggetto. Le parti ai sensi dell'art. 26 Dlgs 81/08 predisporranno congiuntamente il DUVRI specifico - Documento unico Valutazione dei Rischi Interferenziali se previsto/necessario. Il fornitore affidatario fornirà ai propri addetti impegnati nell'esecuzione dei lavori un tesserino di riconoscimento identificativo come previsto dalla normativa vigente.

Art. 26 DISCIPLINA DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE CONDIZIONI APPALTO

La stipula del contratto relativo alla Trattativa in oggetto avviene tramite scambio di corrispondenza.

Il presente Foglio Patti e Condizioni, predisposto dalla FGI, è disciplinare della Trattativa e capitolato tecnico della prestazione, quale disciplina del rapporto tra la Federazione procedente e il fornitore affidatario. Entro il termine previsto nell'invito a presentare offerta tramite Trattativa Diretta., l'operatore economico partecipante dovrà far pervenire il presente "Foglio Patti e Condizioni FGI " firmato per accettazione. La suddetta accettazione del Foglio Patti e Condizioni - in caso di affidamento / accettazione dell'offerta da parte della FGI- vale anche come stipula del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. ***in caso di contrasto tra le condizioni del preventivo, dell'offerta confermativa/migliorativa, delle eventuali condizioni di vendita dell'affidatario e il presente Foglio, varranno le condizioni in quest'ultimo presenti.**

ART. 26 BIS PER ACQUISTI TRAMITE IL MEPA: omissis

Art. 27 FACOLTA' DI NON PROCEDERE CON L'AFFIDAMENTO

Resta inteso che la FGI si riserva di revocare/sospendere/annullare/ modificare la richiesta in caso di sopraggiunte necessità o, comunque, di non accettare l'offerta se non ritenuta conveniente.

Art. 28 CODICE ETICO FGI

Il fornitore affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico della FGI. Gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore affidatario. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte di uno o più collaboratori del fornitore affidatario del suindicato Codice. Il suddetto Codice Etico è consultabile sul sito web della FGI - sezione documenti.

Art. 29-DOCUMENTAZIONE BUSTA UNICA

- MODELLO OFFERTA - obbligatorio
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI -obbligatorio
- COPIA DOCUMENTO IDENTITA' -obbligatorio
- DUVRI -obbligatorio se presente
- PASSOE ANAC
- EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (RTI, SUBAPPALTO, PROCURA, AVVALIMENTO ecc) – facoltativo
- DGUE
- PROGETTO ESECUTIVO + ALLEGATI

PER ACCETTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ALLA TRATTATIVA DIRETTA.

Se con firma autografa, accompagnata da documento di identità. Se con firma digitale riportare la doppia firma digitale nelle condizioni sottostanti tramite l'uso di PADES o, in alternativa, apporre anche la firma autografa in aggiunta.

Data _____ firma del Rappresentante Legale/ Procuratore

CONDIZIONI GENERALI

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: artt. 6; 7; 7 bis; 12 (nella parte relativa alla facoltà di sospensione della esecuzione); 13; 14; 15; 16; 16 bis; 23; 25 (nella parte relativa all'eventuale contrasto con il presente Foglio); 27

Data _____ firma del Rappresentante Legale/ Procuratore

Oppure:

A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

Eventuali condizioni contrattuali diverse da quelle poste a base della negoziazione o da concordare tra le parti in quanto non definite nel preventivo
Tale sezione consente all'operatore economico offerente di proporre clausole diverse da quelle predisposte unilateralmente dalla FGI. Es: sub-appalto; tempi di consegna/collaudo/pagamenti. Fanno eccezione le condizioni contrattuali predisposte a fronte di norme del Codice dei Contratti Pubblici o comunque imperative. Con l'emissione del nuovo foglio patti e condizioni – nell'ambito della eventuale negoziazione tramite Trattativa Diretta - si manifesta l'adesione alle modifiche proposte. Nel caso le modifiche non fossero di interesse per la FGI, questa comunicherà il rifiuto dell'offerta entro un termine ragionevole. In ogni caso l'adesione alle modifiche proposte nonché il mancato rifiuto delle proposte, non

sono idonee a generare legittimo affidamento in capo all'operatore economico partecipante alla Trattativa Diretta..

(allegare proposta modifiche se presenti)
